



Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Via Roma - 63088 Montemonaco Tel. e Fax 0736 856141

Email: protocollo@comunemontemonaco.it PEC: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Prot. n. 253 del 16/01/2020
Registro Ordinanze n. 2/2020

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

IL SINDACO

VISTO il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 33552 - Registro Stazione 14/2019- elevato in data 24 settembre 2019 dal Comando Stazione Parco di Montemonaco a carico di [REDACTED], per violazione dell'articolo 36, commi 1 e 4, della Legge Regionale n. 9 dell'11 luglio 2006, consistente nell'effettuazione di attività di campeggio fisso all'aperto senza la prescritta autorizzazione;

CONSIDERATO che il verbale di contestazione ha tutti gli elementi di validità necessari;

VISTA la memoria difensiva del 31 ottobre 2019, pervenuta al Protocollo del Comune il 4 novembre 2019, al protocollo di arrivo n. 0006769, ai sensi dell'articolo 18, 1^ comma, della legge 689 del 1981;

RILEVATO che nella nota difensiva, il trasgressore dichiara la non legittimità del verbale, non essendo di propria spettanza la richiesta della prescritta autorizzazione in quanto non gestore/organizzatore dell'attività di campeggio, ma semplice proprietario del terreno;

VISTO il parere in data 24 dicembre 2019, con il quale l'Avv. Massimo Ortenzi, incaricato dall'Ente, evidenzia che nella specie il proprietario del fondo non si è limitato a mettere a disposizione il terreno ma ha fornito ai campeggiatori quanto necessario allo svolgimento dell'attività di campeggio, svolgendo una attività organizzativa che qualifica l'esistenza di un rapporto giuridico fra il titolare del fondo e i campeggiatori, dimostrato dal fatto che non vi è alcun contratto che legittima la messa a disposizione del fondo a terzi;

RITENUTO, per le motivazioni espresse, fondato il verbale di accertamento emesso, ingiungendo il trasgressore al pagamento della somma dovuta;

VISTO l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente disposizioni in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi;

VISTI gli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli articoli 9, 10 e 13 della Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

~~Il sottoscritto~~ il pagamento della somma di € 250,00 (diconsi euro duecento cinquanta 00), per violazione dell'articolo 36, commi 1 e 4, della Legge Regionale n. 9 dell'11 luglio 2006.

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33, il pagamento dovrà essere effettuato con versamento a mezzo di c/c postale n. 15230634 intestato a Comune di Montemonaco – Servizio di Tesoreria o a mezzo di bonifico bancario IBAN IT15Z0306969360100000046003, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 2/2020 - Verbale Amministrativo 33552 del 24 settembre 2019."

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace competente per territorio ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 22 e 22bis della richiamata legge 689/1981.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini – Comando Stazione Parco Montemonaco.

Dalla Residenza Municipale, li 16 gennaio 2020



Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Grilli